

Anche il giudice di pace azzera l'atto di intimazione e lo considera nullo

06901

06901

Ruoli, indirizzo Pec k.o.

Notifica deve arrivare da un indirizzo censito

DI GIULIA PROVINO

È inesistente ed insanabile la notifica dell'Agenzia delle entrate-riscossione inviata da un indirizzo Pec non censito nei pubblici elenchi. La decisione contenuta nella sentenza del giudice di pace di Roma n. 378/2023 del 11 gennaio 2023 riguarda la notifica dell'intimazione al pagamento e delle cartelle esattoriali notificate ed emesse dall'Agenzia delle entrate-riscossione utilizzando un indirizzo Pec non istituzionale o iscritto ai registri pubblici. La notifica dell'atto di intimazione al pagamento e delle cartelle esattoriali era stata effettuata con un indirizzo Pec sconosciuto ("notifica.acc.lazio@pec.agenziariscossione.gov.it"), non presente nel pubblico elenco, nell'indice PA e/o sul sito istituzionale della stessa Agenzia delle entrate-riscossione. Pertanto, la notifica viola quanto previsto nel dpr 68/2005 (c.d. Cad, codice amministrazione digitale) sulla notifica di atti tributari via Pec, e nel dlgs 82/2005 all'articolo 6-ter dove sono definiti gli elenchi pubblici contendenti le ufficiali. L'elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato diversi da quelli di cui al primo e al secondo periodo è l'Indice degli indirizzi delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato di cui all'articolo 6-quater). L'Ader, infatti, non poteva ricorrere ad un indirizzo non censito, poiché così facendo ha eliso il presupposto abilitativo della notifica autoritaria e giuridicamente efficace degli atti impositivi, ossia l'identificazione del mittente. Né sana il vizio della notifica la circostanza che l'attore si sia difeso, poiché l'incompletezza del procedimento di notifica non è suscettibile di sanatoria. Lo "scopo" cui assolve la disciplina in materia di registri Pec, infatti, non può dirsi cir-

scritto alla mera conoscenza dell'atto e del suo contenuto, ma impone anche una certezza inderogabile e indispensabile sul suo mittente, non altrimenti conseguibile utilizzando un diverso indirizzo di spedizione della Pec. Pertanto è inesistente la notifica dell'atto di intimazione al pagamento e delle cartelle esattoriali, inviate da un indirizzo Pec non censito nei pubblici registri, con conseguente inefficacia di questi. Questo è stato più volte ribadito dalle varie commissioni tributarie che si sono imbattute nel tema. Le uniche notifiche pec valide per l'inoltro telematico di cartelle di pagamento da parte dell'Ader sono quelle che provengono dai propri indirizzi Pec ufficialmente registrati in pubblici elenchi (si legga ItaliaOggi del 18/7/2022). Diversamente la notifica sarà illegittima e inesistente, insuscettibile di sanatoria (si legga ItaliaOggi del 4/3/2022). La nullità insanabile delle notifiche Pec di atti tributari provenienti da indirizzi non ufficiali discende dalle norme ormai poste a presidio dell'informatizzazione dei rapporti tra cittadini e PA (si legga ItaliaOggi del 7/2/2022). Gli invii che non provengono da indirizzi iscritti in appositi registri pubblici, consultabili online, non consente al contribuente di ricondurre l'atto all'Amministrazione finanziaria, esponendolo anche al rischio di subire attacchi informatici stante l'incerta riferibilità dell'indirizzo del notificante (si legga ItaliaOggi del 29/11/2021). La necessità che le cartelle di pagamento notificate a mezzo Pec provengano da un indirizzo digitale ufficiale dell'amministrazione, a pena di nullità insanabile, discende dalla volontà del legislatore che, ai sensi dell'art. 3 bis, c. 1 della legge 53/1994, ha inteso garantire non solo la certezza sulla provenienza dell'atto ma anche la sicurezza informatica dei contribuenti. Riproduzione riservata



Le notifiche valide provengono da indirizzi Pec in pubblici elenchi

